

COMUNE DI GIVOLETTO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI RIUSO DELL'EDIFICIO

DENOMINATO "PETER PAN" SITO IN GIVOLETTO VIA SAN GILLIO DA

DESTINARE A FUNZIONI SOCIALI

DITTA: C.E.V.I.G. SRL con sede in Rivara (To), Via Busano n. 37 cap 10080

p.i.: 01802250017

IMPORTO: €. 711.419,10 oltre IVA - CIG A0024135C8 - CUP D79I22000440005

L'anno duemilaventitre, il venticinque del mese di ottobre, in Givoletto, nella

Residenza Municipale del Comune di Givoletto, Via Sandro Pertini n. 3, avanti a me

dottoressa Elisabetta Scatigna – Segretario Comunale del Comune di Givoletto,

autorizzato a ricevere atti e contratti ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, senza

assistenza dei testimoni, è presente: -----

arch. Marco Devers, presente personalmente, nato a Avigliana il 17/11/1979, in

qualità di Responsabile del Servizio Tecnico (Decreto del Sindaco n. 5 del

06/10/2021) del Comune di Givoletto (P.I./C.F. 01651250019), domiciliato per la

carica presso la sede municipale, il quale interviene nel presente atto esclusivamente

in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, che nel

proseguo del presente contratto, sarà denominata "Comune o Ente Appaltante"; ----

è presente la C.E.V.I.G. SRL con sede legale in Rivara (To) Via Busano n. 37, cap

10080 p.i./c.f.: 01802250017, rappresentata dal signor Sbrogiò Vittorio nato a

Preganziol (Tv) il 24/05/1939, residente a Rivara (To) in Via Busano n. 37, cf:

SBRVTR39E24H022U, in qualità di Legale Rappresentante, il quale dichiara di

intervenire nel presente atto esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse

	dell'impresa predetta, che nel prosieguo del presente contratto sarà denominata	
	“Appaltatore o Impresa”-----	
	Componenti della cui identità personale io Segretario Comunale sono personalmente	
	certo. -----	
	Di comune accordo le Parti sunnominate, che hanno i requisiti di legge, rinunciano	
	col mio consenso all'assistenza di testimoni. -----	
	PREMESSO-----	
	- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 26/07/2023 , è stato approvato	
	il progetto esecutivo relativo ai lavori di riuso dell'edificio denominato “Peter Pan”	
	sito in Givoletto Via San Gillio da destinare a funzioni sociali dell'importo	
	complessivo dei lavori di € 742.913,83#	
	(settecentoquarantaduemilanovecentotredici/83), di cui € 31.625,82	
	(trentunmilaseicentoventicinque/82#) oneri della sicurezza compresi OO.SS. Covid	
	- 19 non soggetti a ribasso e compresi € 253.515,71	
	(duecentocinquantatremilacinquecentoquindici/71#) importo manodopera non	
	soggetto a ribasso -----	
	- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 147 del	
	02/08/2023 sono state approvate le modalità di appalto e gli atti di gara relativi ai	
	lavori suddetti, dando atto che la gestione della gara doveva essere gestita dalla	
	Centrale Unica di Committenza costituita dall'Unione Montana dei Comuni delle	
	Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone alla quale questo Comune ha aderito in	
	applicazione del disposto di cui all'art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	
	- che, a seguito di gara mediante l'espletamento di procedura negoziata ai sensi	
	dell'art. 50 comma 1 lettera c del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m. ed i. con il criterio del	

	prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base	
	di gara, con Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza	
	n. 242 del 25/09/2023 i lavori succitati sono stati aggiudicati per efficacia e	
	confermato con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale n.	
	193 del 25/10/2023, all'Impresa sopra costituita, con un ribasso del 6,88%	
	sull'importo a corpo posto a base di gara soggetto a ribasso, e quindi, per l'importo	
	netto di € 711.419,10# (settecentoundicimilaquattrocentodiciannove/10) di cui: -----	
	- € 426.277,57# (quattrocentoventiseimiladuecentosettantatette/57), per lavori al	
	netto del ribasso offerto; -----	
	€ 31.625,82# (trentunmilaseicentoventicinque/82), per oneri di sicurezza non	
	soggetti a ribasso; -----	
	€ 253.515,71# (duecentocinquantatremilacinquecentoquindici/71) per mano d'opera	
	non soggetti a ribasso; -----	
	oltre I.V.A. nella misura di legge pari al 10%. -----	
	- che l'opera sarà interamente finanziata da contributo concesso con la D.D. Regione	
	Piemonte n,3212/2022; -----	
	- che è stato acquisito agli atti il documento unico di regolarità contributiva	
	"DURC", Protocollo documento n. INPS_37921430 con scadenza validità	
	03/02/2024, dal quale risulta che l'Appaltatore è regolare ai fini contributivi. -----	
	- che dalla visura camerale, pervenuta al prot. n° 6952 in data 17/10/2023, non	
	risulta l'esistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse, ai sensi della	
	normativa vigente in materia. -----	
	- che come da Documento di Gara Unico Europeo, acquisito agli atti, la Ditta ha	
	dichiarato che non sussistono a proprio carico e dei relativi soggetti di cui all'art. 85	

	del D.lgs. 159/2011, cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67	
	del D.lgs. 159/2011, a conferma del Modulo di abilitazione al sistema Telematico ai	
	sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000. -----	
	- che l'esito della verifica della regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all'art. 80,	
	comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è risultato regolare; -----	
	- che l'Impresa è in possesso di attestazione SOA per la categoria OG 1 classifica VI	
	con validità fino al 25/03/2024; -----	
	- che l'impresa ha dichiarato in sede di gara di non fare affidamento sulle capacità di	
	altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione dell'operatore economico -----	
	- che l'Impresa ha dichiarato di non essere tenuta alla disciplina di cui alla Legge	
	68/99.-----	
	- che ai sensi dell'art. 55 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 non vengono applicati i	
	termini dilatori per la firma del contratto.-----	
	TUTTO CIO' PREMESSO-----	
	Le Parti come sopra costituite, dichiarano di riconoscere e confermare quanto	
	esposto in premessa, che viene richiamato a formarne parte integrante e sostanziale	
	del presente atto, -----	
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:-----	
	ART. 1 –L'Ente Appaltante, conferisce all'Appaltatore che accetta l'appalto relativo	
	ai lavori di riuso dell'edificio denominato "Peter Pan" sito in Givoletto, Via San	
	Gillio, da destinare a funzioni sociali -----	
	ART. 2 – L'appalto viene concesso dall'Ente Appaltante ed accettato	
	dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme,	
	condizioni ed obblighi dedotti e risultanti: -----	

1)	dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 26/07/2023 approvazione del progetto esecutivo; -----	
	2) dalla determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Givoletto n. 147 in data 02/08/2023 in precedenza richiamata; -----	
	3) della Determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza n. 242 in data 25/09/2023 in precedenza richiamata; -----	
	4) dalla Determinazione di aggiudicazione n.193 del 25/10/2023 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Givoletto in precedenza richiamata.-----	
	Documenti che le Parti dichiarano di conoscere e che, si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati. -	
	L'Appaltatore si impegna, inoltre, a rispettare tutte le norme indicate nel capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145,	
	nonché quelle indicate nel capitolato speciale d'appalto approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 26/07/2023. -----	
	ART. 3 - Fanno parte integrante del presente contratto, al quale non vengono materialmente allegati, i seguenti documenti: -----	
	il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;-----	
	il Capitolato Speciale d'appalto; -----	
	tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;-----	
	il computo metrico;-----	
	l'elenco dei prezzi unitari come definito all'art. 4 commi 2 e 3 del capitolato	

	speciale d'appalto;-----	
	la relazione CAM redatta ai sensi del decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 256 del 23 giugno 2022;-----	
	il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto;-----	
	il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 23.20 dell'allegato XV allo stesso decreto;-----	
	il cronoprogramma di cui all'art. 30 dell'allegato 1.7 del codice dei contratti pubblici;-----	
	le polizze di garanzia di cui all'articolo 117 del D.Lgs. n. 36/2023 -----	
	Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:-----	
	il Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. N. 36 del 31/03/2023; -----	
	il decreto legislativo n. 81/2008 con relativi allegati. -----	
	ART. 4 – Il corrispettivo dovuto dall'Ente Appaltante per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € netto di € 711.419,10#	
	(settecentoundicimilaquattrocentodiciannove/10) di cui: -----	
	- € 426.277,57# (quattrocentoventiseimiladuecentosettantatette/57), per lavori al netto del ribasso offerto; -----	
	€ 31.625,82# (trentunmilaseicentoventicinque/82), per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; -----	
	€ 253.515,71# (duecentocinquantatremilacinquecentoquindici/71) per mano d'opera oltre I.V.A. pari al 10%. -----	
	Il contratto è stipulato interamente a corpo per cui l'importo di contratto resta fisso	

ed invariabile e alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e

qualità dei lavori non potrà essere invocata da nessuna delle parti contraenti.-----

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in

contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori non conformi al

contratto. -----

ART. 5 – I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati esclusivamente

mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale appositamente dedicato alle

pubbliche commesse, che verrà indicato su ciascuna fattura così come previsto

dall'art. 3 della Legge 136/2010 e smi. L'Appaltatore è tenuto a comunicare gli

estremi identificativi del citato conto entro sette giorni dalla sua accensione o, nel

caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni

finanziarie relative alla presente commessa, nonché le generalità e codice fiscale

delle persone delegate ad utilizzare il conto corrente medesimo. L'Appaltatore a

pena di risoluzione ipso iure del presente contratto, assume l'obbligo di tracciabilità

dei flussi finanziari nonché quello di avvalersi, per le transazioni relative e connesse

al presente contratto, di banche o della società Poste Italiane spa, secondo le

condizioni e modalità indicate nel predetto art. 3 della Legge 136/2010 e smi. -----

Si impegna altresì, affinché gli stessi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

siano assunti dai subappaltatori e dai subcontraenti e ad inserire, a tal fine, nei

relativi contratti apposita clausola. -----

ART 6 – All'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, ogni volta che

l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a € 200.000,00,

come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di Avanzamento lavori (art.

25 del Capitolato speciale d'appalto), ad eccezione dell'ultimo stato di avanzamento

	lavori che potrà essere di qualunque importo. Ad ogni pagamento dovrà	
	corrispondere la relativa fattura, da presentare esclusivamente in forma elettronica ai	
	sensi dell'art. 25 del D.L. 66 del 24 aprile 2014 (convertito nella Legge n. 89 del 23	
	giugno 2014), per la successiva liquidazione. La forma elettronica è condizione	
	essenziale perché la fattura sia ammessa a liquidazione. Il pagamento del	
	corrispettivo è assoggettato, con riguardo all'IVA al regime dello Splint payment	
	previsto dall'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 come introdotto dall'art. 1, comma 629,	
	della legge 190/2014. Ai sensi del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze	
	18 gennaio 2008 n. 40, di attuazione dell'art. 2, comma nove, del D.L. 262/2006	
	come convertito nella Legge n. 286/2006, l'appaltatore dichiara di essere a	
	conoscenza che il pagamento di fatture di importi superiori a € 10.000,00 è inoltre	
	subordinato alla verifica dell'adempimento agli obblighi risultanti da cartelle di	
	pagamento notificate. Il termine di pagamento a saldo sarà di 90 giorni dalla	
	emissione del certificato di regolare esecuzione.-----	
	ART. 7 Nel caso in cui l'Ente appaltante, tramite la Direzione Lavori, ritenesse di	
	dover introdurre modifiche del contratto durante il periodo di efficacia dello stesso si	
	procederà secondo quanto disposto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023. Nessuna	
	modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva	
	dell'appaltatore.-----	
	ART. 8 Per quanto attiene alla revisione prezzi e all'anticipazione del prezzo si fa	
	espreso rinvio a quanto previsto, dall'art. 29 del Capitolato speciale d'appalto. -----	
	ART. 9 – L'Appaltatore si impegna a depositare prima dell'inizio lavori, un proprio	
	piano operativo di sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e	
	relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori,	

	Art. 10 - Per la risoluzione ed il recesso del presente contratto, trovano applicazione	
	le disposizioni di cui all'art. 49 del Capitolato speciale d'appalto. -----	
	ART. 11 – Per la definizione delle controversie, ove non si addivenga all'accordo	
	bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, è deferita all'autorità giudiziaria del	
	Foro di Torino.-----	
	ART. 12 – L'Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto,	
	ha costituito, ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs. n. 36/2023, cauzione definitiva	
	costituita mediante polizza fideiussoria n. 2035959 del 24/10/2023 emessa da Revo	
	Insurance spa Agenzia AELLE - Genova. L'importo garantito è pari ad €	
	32.014,00 così calcolato per la riduzione del 50 per cento in quanto piccola impresa,	
	a cui si è decurtato un ulteriore 10 per cento , poiché fidejussione, emessa e firmata	
	digitalmente e gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate	
	su registri distribuiti ai sensi del 3 comma del citato art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023--	
	Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. -----	
	La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia	
	proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.	
	Qualora non vi provveda l'appaltatore l'Ente potrà effettuare la reintegrazione a	
	valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. -----	
	ART. 13 – L'Appaltatore si impegna a stipulare, ai sensi del c. 10 del già citato	
	articolo 117 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., e dell'articolo 32 del capitolato speciale	
	d'appalto, l'appendice tecnica alla polizza R.C. Rischi Diversi e a presentarne copia	
	prima dell'inizio dei lavori.-----	
	ART. 14 – Divieto di cessione del contratto-----	
	Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. -----	

ART. 15 – In sede di offerta l’impresa ha espresso l’intento di ricorrere al subappalto della categoria OG1 entro il limite previsto dalla Legge. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. -----

ART. 16 – L’Appaltatore si impegna ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e ad agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.-----

L’Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’articolo 119 del D.Lgs. n. 36 del 2023 e s.m.i.-----

ART. 17 Il termine per l’ultimazione dei lavori è pari a 330 giorni naturali consecutivi dalla data riportata nel verbale di inizio lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole.-----

Nel caso si verificano ritardi per ultimare i lavori, per cause non imputabili all’appaltatore, quest’ultimo può chiedere la proroga presentando specifica richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui all’articolo art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto. -----

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori, è applicata una penale pari all’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo sulla data di ultimazione dei lavori medesimi. -----

	Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, comporterà	
	l'applicazione delle penali calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per	
	mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione	
	all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare,	
	complessivamente il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale (art. 19	
	Capitolato Speciale d'Appalto). -----	
	Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dall'ultimazione dei	
	lavori. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al	
	presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha	
	carattere provvisorio ed assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua	
	emissione e con l'approvazione da parte della stazione appaltante; il silenzio di	
	quest'ultimo protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale	
	ad approvazione. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del C.C., l'appaltatore	
	risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché	
	denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o di regolare	
	esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.	
	L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione, esplicita o	
	tacita, degli atti di collaudo.-----	
	ART. 18 – L'appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori	
	eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la	
	motivazione che lo stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. -----	
	ART. 19 – Si da atto che l'Impresa non ha presentato proposte integrative al piano	
	di sicurezza e coordinamento predisposto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art.	
	100 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008. Le gravi e ripetute violazioni dei piani da parte	

	dell'Appaltatore costituiscono causa di risoluzione del contratto. -----	
	A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio legale presso	
	la propria sede in Rivara (To), Via Busano n. 37. -----	
	Si impegna altresì, affinché gli stessi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	
	siano assunti dai subappaltatori e dai subcontraenti e ad inserire, a tal fine, nei	
	relativi contratti apposita clausola. -----	
	Si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie al fine del controllo degli	
	automezzi adibiti al trasporto dei materiali e dell'individuazione degli addetti nei	
	cantieri, come prescritto dagli articoli 4 e 5 della Legge n. 136/2010. -----	
	-----	
	ART. 21 – Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 139 del Decreto del	
	Presidente della Repubblica n. 207/2010 e dell'articolo 8 del Decreto del Ministero	
	dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri	
	connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A.	
	che rimane a carico dell'Ente appaltante.-----	
	ART. 22 – Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto	
	sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto a carico della stazione appaltante, per	
	cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R.	
	26/04/1986, n. 131, fatta salva l'applicazione della Risoluzione n. 91 del	
	156/07/2004 della Direzione centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia delle	
	Entrate. -----	
	ART. 23 L'impresa Appaltatrice ed i suoi operai dovranno operare tenendo conto	
	del codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune di Givoletto,	
	approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 12/09/2014 e norma	

dell'art. 54, comma 5 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 1 comma 2 del D.P.R.

62/2013. In caso di mancato rispetto e violazioni delle norme dello stesso codice

opera la risoluzione contrattuale.-----

ART: 25 - Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si intendono

richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia

e in particolare il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m ed i. le linee guida emanate dall'ANAC, il

D.P.R. 207/2010 nella parte vigente, il DM 19 aprile 2000, n. 145 e la Legge

136/2010. -----

E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto questo atto, con assolvimento

dell'imposta sull'originale ai sensi dell'art. 6 del Decreto Ministero Economia e

Finanze del 17/06/2014, dattiloscritto da persona di mia fiducia con mezzi

elettronici, formato nel rispetto, dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 in

modalità elettronica, da numero 13 pagine, io Segretario Comunale rogante ho dato

lettura alle parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, con me lo

sottoscrivono digitalmente, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del D.Lgs. n. 82

del 07/03/2005, dando atto che la stipula del contratto è avvenuta previa verifica

delle firme digitali, da me Segretario Comunale personalmente effettuata, della

validità e conformità dei certificati di firma utilizzati ai sensi del disposto dell'art. 1

comma 1 lettera f) del D.Lgs. 82/2005 e sm ed i. -----

Il Comune di Givoletto, il Responsabile del Servizio Tecnico: arch Marco Devers

Per l'Impresa C.E.V.I.G. srl : signor Sbrogiò Vittorio -----

Il Segretario Comunale: dott.ssa Elisabetta Scatigna